

COMMISSIONE II

GIUSTIZIA

97.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 25 OTTOBRE 1990

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GIUSEPPE GARGANI

INDICE

	PAG.		PAG.
Disegno e proposta di legge (Seguito della discussione e approvazione):		Nuova disciplina degli incarichi extragiudiziari conferiti ai magistrati ordinari (2912);	
Senatore Filetti: Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari (<i>Approvati, in un testo unificato, dal Senato</i>) (3641)	3	Gargani: Modifiche alle norme sull'incompatibilità di funzioni dei magistrati ordinari e sull'onnicomprendività del relativo trattamento economico (733);	
Gargani Giuseppe, <i>Presidente</i>	3, 8	Ferrari Marte ed altri: Responsabilità disciplinare dei magistrati (979);	
Fracchia Bruno (PCI), <i>Relatore</i>	3	Zangheri ed altri: Divieto per i magistrati di rendere dichiarazioni sui procedimenti a loro affidati (1274);	
Maceratini Giulio (MSI-DN)	7	Trantino ed altri: Norme concernenti la responsabilità disciplinare, le incompatibilità e la difesa della funzione e della immagine del magistrato (1394);	
Mastrantuono Raffaele (PSI)	3, 8	Violante ed altri: Norme in materia di incarichi extragiudiziari dei magistrati ordinari, amministrativi e militari (1490);	
Mellini Mauro (FE)	8	Pedrazzi Cipolla ed altri: Responsabilità disciplinare del magistrato (1621);	
Nicotra Benedetto Vincenzo (DC)	7		
Votazione nominale:			
Gargani Giuseppe, <i>Presidente</i>	8		
Disegni e proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):			
Responsabilità disciplinare e incompatibilità del magistrato (1996);			

X LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 OTTOBRE 1990

PAG.	PAG.
Dei Pennino ed altri: Responsabilità disciplinare ed incompatibilità del magistrato (1981);	
Gargani: Nuove norme sui procedimenti disciplinari dei magistrati ordinari e sui provvedimenti di cui all'articolo 3 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511 (2268)	8
Gargani Giuseppe, <i>Presidente</i>	9, 11, 13 14 16, 17, 18
Fracchia Bruno (PCI)	12, 13
Fumagalli Carulli Ombretta (DC), <i>Relatore</i>	12, 18
Guidetti Serra Bianca (DP)	16
Maceratini Giulio (MSI-DN)	12, 13, 14, 17
Mastrantuono Raffaele (PSI)	16
Mellini Mauro (FE)	12, 15
Nicotra Benedetto Vincenzo (DC)	10, 16
Rizzo Aldo (Sin. Ind.)	13, 14, 16
Vairo Gaetano (DC)	13
Vassalli Giuliano, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>	9, 10, 12, 13, 18
Violante Luciano (PCI)	11, 14
Proposta di legge (Discussione e approvazione):	
Vairo: Modifica alle circoscrizioni delle preture di Caserta e Santa Maria Capua Vetere (<i>Approvata dalla II Commissione permanente della Camera e modificata dal Senato</i>) (3841-B)	18
Gargani Giuseppe, <i>Presidente</i>	18, 19, 22, 23 25, 26, 27, 29
Bargone Antonio (PCI), <i>Relatore</i>	18, 23
Fracchia Bruno (PCI)	20
Maceratini Giulio (MSI-DN)	25
Mastrantuono Raffaele (PSI)	21
Mellini Mauro (FE)	21, 22
Piccirillo Giovanni (DC)	19, 26, 27
Rizzo Aldo (Sin. Ind.)	20, 22, 23, 24
Vairo Gaetano (DC)	25, 29
Vassalli Giuliano, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>	20, 22, 26, 29
Votazione nominale:	
Gargani Giuseppe, <i>Presidente</i>	29

La seduta comincia alle 15.

VINCENZO CICONTE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. *(È approvato).*

Seguito della discussione del disegno e della proposta di legge senatore Filetti: Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari (Approvati, in un testo unificato, dal Senato) (3641).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno e della proposta di legge di iniziativa del senatore Filetti: « Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari », già approvati, in un testo unificato, dal Senato, nella seduta antimeridiana dell'8 febbraio 1989.

Ricordo che, nella seduta del 3 ottobre scorso, la Commissione è passata all'esame degli articoli ed ha approvato in linea di principio alcuni emendamenti del relatore, che sono stati trasmessi alla Commissione affari costituzionali per il prescritto parere, e gli articoli 4 e 9.

La Commissione affari costituzionali ha espresso, in data 23 ottobre, parere favorevole agli emendamenti 1.1, 2.1, 3.1, 5.1, 6.1, 7.1, 8.1, 8.2, 10.1, 11.1 e sull'articolo aggiuntivo 5.01, con la seguente osservazione: « si sottolinea, con riferimento agli emendamenti 1.1 e 2.1, la diversità delle pene previste, non apparendo questa equa in considerazione della diversità non sostanziale delle fattispecie sanzionate ».

Agli emendamenti del relatore approvati in linea di principio, sono state apportate alcune modificazioni di carat-

tere esclusivamente formale. Occorre, pertanto, procedere all'approvazione degli emendamenti e dei relativi articoli. Ricordo che nella seduta del 3 ottobre scorso il Governo ha già espresso parere favorevole sugli emendamenti presentati dal relatore.

BRUNO FRACCHIA, *Relatore*. Rinviando alle considerazioni già svolte nell'ambito della relazione sul provvedimento, vorrei limitarmi a sottolineare che nel parere della Commissione affari costituzionali compare un'osservazione che, a mio avviso, non può essere accettata. La I Commissione, infatti, non ritiene congruamente motivata la differenza sostanziale del trattamento penale riservato a colui che emette assegni a vuoto non avendo un conto corrente, quindi senza l'autorizzazione del trattario, e al titolare di conto corrente che emette assegni a vuoto. Poiché le due fattispecie dovrebbero essere differenziate sotto il profilo sanzionatorio, ritengo preferibile la scelta in tal senso operata dalla Commissione.

RAFFAELE MASTRANTUONO. Concordo con le considerazioni del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli emendamenti. All'articolo 1 il relatore ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

ART. 1.

(Emissione di assegno senza autorizzazione).

1. Chiunque emette un assegno bancario senza l'autorizzazione del trattario è

punito con la reclusione da tre mesi a un anno.

1. 1.

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 1. 1, interamente sostitutivo dell'articolo 1, accettato dal Governo e già approvato in linea di principio.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2. Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

ART. 2.

(Emissione di assegno senza provvista).

1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 1, chiunque emette un assegno bancario che, presentato in tempo utile, non viene pagato in tutto o in parte per difetto di provvista è punito con la multa da lire trecentomila a lire cinque milioni o con la reclusione fino a otto mesi.

2. 1.

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 2.1, interamente sostitutivo dell'articolo 2, accettato dal Governo e già approvato in linea di principio.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 3. Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 3, comma 1, sostituire le parole: quindici per cento con le seguenti: dieci per cento.

3. 1.

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 3.1, accettato dal Governo e già approvato in linea di principio.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 3 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

L'articolo 4 è stato approvato nella seduta del 3 ottobre scoso.

Passiamo all'articolo 5. Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 5 con il seguente:

ART. 5.

(Pene accessorie).

1. La condanna per i reati previsti dagli articoli 1 e 2 importa il divieto di emettere assegni bancari e postali per un periodo da uno a due anni.

2. Nei casi previsti dall'articolo 1 e in quelli previsti dall'articolo 2, qualora venga inflitta la pena detentiva, la condanna importa anche la pubblicazione della sentenza.

5. 1.

Il relatore ha altresì presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

1. Il primo comma dell'articolo 124 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dai seguente:

« All'atto del rilascio di moduli di assegno bancario o postale il dipendente responsabile fa sottoscrivere al richiedente una dichiarazione dalla quale risulta che lo stesso non è interdetto dall'emissione di assegni bancari e postali e non ha riportato, nel semestre precedente, sentenza penale di condanna non definitiva o decreto penale di condanna anche non esecutivo per i reati di emissione di assegno senza autorizzazione o senza provvista ».

2. Il secondo comma dell'articolo 125 del regio decreto 21 dicembre 1933,

n. 1736, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito del seguente:

« Il dipendente che consegna moduli di assegno bancario o postale a chi abbia dichiarato di essere stato interdetto dall'emissione di assegni bancari e postali o di aver riportato, nel semestre precedente, sentenza penale di condanna non definitiva o decreto penale di condanna anche non esecutivo per i reati di emissione di assegno senza autorizzazione o senza provvista, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da sei mesi a due anni ».

5.01.

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 5.1, interamente sostitutivo dell'articolo 5, accettato dal Governo e già approvato in linea di principio.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo del relatore 5.01, accettato dal Governo e già approvato in linea di principio.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 6. Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 6 con il seguente:

ART. 6.

(Violazione del divieto di emissione).

1. Chiunque trasgredisce al divieto di cui al comma 1 dell'articolo 5 è punito, per il solo fatto dell'emissione dell'assegno, ai sensi dell'articolo 389 del codice penale.

2. Chiunque commette uno dei delitti previsti dagli articoli 1 e 2, violando il divieto di emettere assegni bancari o postali di cui all'articolo 5, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da lire trecentomila a lire tre milioni.

3. La condanna per i reati di cui ai commi 1 e 2 importa la pubblicazione

della sentenza e il divieto di emettere assegni bancari e postali per un periodo di due anni.

6. 1.

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 6.1, interamente sostitutivo dell'articolo 6, accettato dal Governo e già approvato in linea di principio.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 7. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo 7 con il seguente:

ART. 7.

(Condizione di procedibilità).

1. Nei casi previsti dall'articolo 2, l'azione penale non può essere iniziata o proseguita se non siano decorsi sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione del titolo e sempre che entro i medesimi sessanta giorni non sia stato effettuato dall'emittente il pagamento dell'assegno, degli interessi, della penale e delle spese per il protesto o per la constatazione equivalente. Il pagamento può essere effettuato nelle mani del portatore del titolo o presso lo stabilimento trattario mediante deposito vincolato al portatore del titolo ovvero presso il pubblico ufficiale che ha levato il protesto o ha effettuato la constatazione equivalente.

2. Nei casi previsti dall'articolo 2, la denuncia di reato è presentata o trasmessa dal pubblico ufficiale che deve levare il protesto o effettuare la constatazione equivalente, se non è stato effettuato il pagamento di cui al comma 1, decorso il termine di sessanta giorni ivi previsto.

3. Agli effetti dei commi 1 e 2 la prova dell'avvenuto pagamento deve essere fornita dall'emittente al pubblico ufficiale tenuto alla denuncia di reato mediante quietanza del portatore con firma autenticata ovvero, in caso di pagamento a mezzo deposito vincolato, mediante atte-

stazione dell'azienda di credito comprovante il versamento dell'importo dovuto.

7. 1.

Il Relatore.

Sostituire l'articolo 7 con il seguente:

ART. 7.

(Del mancato pagamento e dell'inizio dell'azione penale).

11. Nei casi previsti dall'articolo 2, l'azione penale ha inizio trascorsi sessanta giorni dal protesto, ove non sia stato effettuato il pagamento dell'assegno, degli interessi, della penale e delle spese di protesto.

2. La prova dell'avvenuto pagamento deve essere fornita con l'esibizione dell'assegno allegato all'originale dell'atto di protesto, o a mezzo deposito vincolato al portatore mediante ricevuta della banca trattaria comprovante il versamento dell'importo dovuto.

3. Il pubblico ufficiale, che ha levato il protesto, trasmetterà denuncia di reato alla Autorità Giudiziaria solo per gli assegni per i quali non risulti essere stato effettuato il pagamento, nei termini di cui al comma 1, corredando le denunce con la copia conforme dei relativi atti di protesto.

7. 2.

Biondi, Alessi, Vesce.

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 7.1, interamente sostitutivo dell'articolo 7, accettato dal Governo e già approvato in linea di principio.

(È approvato).

Risulta, pertanto, precluso l'emendamento Biondi ed altri 7.2.

Passiamo all'articolo 8. Il relatore ha presentato i seguenti emendamenti:

All'articolo 8, comma 1, sopprimere il secondo periodo.

8. 1.

All'articolo 8, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. La revoca è comunicata al traente a mezzo di lettera raccomandata o telegramma con avviso di ricevimento e produce effetto nei suoi confronti dal momento della ricezione. Salvo quanto previsto nel comma 1 dell'articolo 9, nei dieci giorni successivi alla data di spedizione della comunicazione di revoca il pagamento di assegni non produce gli effetti di una nuova autorizzazione, se si tratta di assegni emessi nei limiti della provvista.

8. 2.

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 8.1 accettato dal Governo e già approvato in linea di principio.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 8.2. accettato dal Governo e già approvato in linea di principio.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 8 con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

L'articolo 9 è stato approvato nella seduta del 3 ottobre scorso.

Passiamo all'articolo 10. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo 10 con il seguente:

ART. 10.

(Disposizioni transitorie).

1. Non si procede per i reati previsti dall'articolo 2, commessi prima della data di entrata in vigore della presente legge se l'imputato effettua, entro novanta giorni dalla data suddetta, il pagamento dell'assegno, degli interessi, della penale e delle spese per il protesto o per la constatazione equivalente, nei modi indicati nel secondo periodo del comma 1

dell'articolo 7. La prova dell'avvenuto pagamento deve essere fornita in sede penale mediante quietanza del portatore con firma autenticata, o attestazione del pubblico ufficiale che ha ricevuto il pagamento, ovvero attestazione dell'azienda di credito comprovante l'effettuazione del deposito vincolato.

2. I procedimenti penali relativi ai reati indicati nel comma 1 sono sospesi per il periodo di novanta giorni decorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge.

10. 1.

Il Relatore.

Sostituire l'articolo 10 con il seguente:

ART. 10.

(Disposizioni transitorie).

1. Non si procede per i reati relativi ai fatti previsti dall'articolo 2, commessi prima della data di entrata in vigore della presente legge, se l'imputato effettua, entro novanta giorni dalla data suddetta, il pagamento dell'assegno, degli interessi, della penale, delle spese per il protesto, ovvero se deposita il suddetto importo nel modo indicato nel secondo comma dell'articolo 7 e dia prova dell'avvenuto pagamento come ivi previsto.

2. I procedimenti penali relativi ai reati indicati nel comma 1 sono sospesi per il periodo di novanta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge.

10. 2.

Biondi, Alessi, Vesce.

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 10.1, interamente sostitutivo dell'articolo 10, accettato dal Governo e già approvato in linea di principio.

(È approvato).

Risulta pertanto precluso l'emendamento Biondi ed altri 10.2.

Passiamo all'articolo 11. Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 11 aggiungere, in fine, il seguente periodo:

È altresì abrogato il secondo comma dell'articolo 139 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156.

11. 1.

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 11.1, accettato dal Governo e già approvato in linea di principio.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 11 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

GIULIO MACERATINI. Auspicando una rapida approvazione del provvedimento da parte dell'altro ramo del Parlamento, dichiaro il voto favorevole del gruppo del MSI-destra nazionale. Proviene spesso, infatti, dagli ambienti giudiziari la richiesta di alleggerire le procure circondariali di tutto il lavoro derivante dall'emissione degli assegni bancari. Mi auguro che tale disciplina renda effettivamente meno pesante il loro lavoro. Esprimo, a tale proposito, alcuni dubbi, poiché non mi illudo che nel termine di 60 giorni possa verificarsi il pentimento dell'emittente di assegni a vuoto. Tuttavia con questo provvedimento lasciamo la possibilità di compiere una scelta in tal senso e speriamo che tale strada venga percorsa da un numero considerevole di individui. Diversamente, le speranze delle procure di doversi occupare in minor misura di questi aspetti di giustizia « minore » resteranno deluse. Di speranze si vive e questo è uno dei motivi — certamente non il solo — per cui voteremo al favore del provvedimento.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. Dichiaro il voto favorevole del gruppo democratico

cristiano, sottolineando che con riferimento ad alcune parti del provvedimento avremmo auspicato una diversa formulazione. Anche in considerazione del lavoro svolto dal relatore, abbiamo aderito agli emendamenti da lui presentati. Con l'approvazione del provvedimento ci avviamo alla spesso auspicata depenalizzazione, utile, come ha già ricordato l'onorevole Maceratini, a non gravare sulle procure circondariali. Auspicando che le condizioni di procedibilità di cui all'articolo 7 del testo che stiamo per approvare pongano il correntista distratto nelle condizioni di poter sanare il proprio errore e che le norme transitorie contenute all'articolo 10 trovino larga applicazione, ribadisco il voto favorevole del mio gruppo.

RAFFAELE MASTRANTUONO. Dichiaro il voto favorevole del gruppo comunista.

MAURO MELLINI. Dichiaro di astenermi per i motivi e le preoccupazioni espressi in sede di discussione sulle linee generali.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà immediatamente votato per appello nominale. Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato al coordinamento formale del testo, ai sensi del comma 2 dell'articolo 90 del regolamento. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito. *(Così rimane stabilito).*

Avverto che dopo la votazione nominale sospenderò la seduta.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale sul progetto di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione:

Disegno e proposta di legge senatore Filetti: « Nuova disciplina sanzionatoria

degli assegni bancari » *(Approvati, in un testo unificato, dal Senato)* (3641):

Presenti	25
Votanti	23
Astenuti	2
Maggioranza	12
Hanno votato sì	23
Hanno votato no	0

(La Commissione approva).

Hanno votato sì:

Alagna, Bargone, Binetti, Buffoni, Casini Carlo, Cecchetto Coco, Ciconte, Drago, Finocchiaro Fidelbo, Fracchia, Fumagalli Carulli, Gargani, Gorgoni, Maceratini, Mastrantuono, Nicotra, Piccirillo, Recchia, Sapienza, Scarlato, Sinatra, Trantino e Vairo.

Si sono astenuti:

Beebe Tarantelli e Mellini.

La seduta, sospesa alle 15,15, è ripresa alle 16,5.

Seguito della discussione dei disegni di legge: Responsabilità disciplinare e incompatibilità del magistrato (1996); Nuova disciplina degli incarichi extragiudiziari conferiti ai magistrati ordinari (2912); e delle proposte di legge Gargani: Modifiche alle norme sull'incompatibilità di funzioni dei magistrati ordinari e sull'onnicomprendività del relativo trattamento economico (733); Ferrari Marte ed altri: Responsabilità disciplinare dei magistrati (979); Zangheri ed altri; Divieto per i magistrati di rendere dichiarazioni sui procedimenti a loro affidati (1274); Trantino ed altri: Norme concernenti la responsabilità disciplinare, le incompatibilità e la difesa della funzione e della immagine del magistrato (1394); Violante ed altri: Norme in materia di incarichi extragiudiziari dei magistrati ordinari, amministrativi e militari (1490); Pedrazzi Cipolla ed altri: Responsabilità disciplinare del magistrato (1621); Del Pennino ed

altri: Responsabilità disciplinare ed incompatibilità del magistrato (1981); Gargani: Nuove norme sui procedimenti disciplinari dei magistrati ordinari e sui provvedimenti di cui all'articolo 3 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511 (2268).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata dei disegni di legge « Responsabilità disciplinare e incompatibilità del magistrato »; « Nuova disciplina degli incarichi extragiudiziari conferiti ai magistrati ordinari »; e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati: Gargani: « Modifiche alle norme sull'incompatibilità di funzioni dei magistrati ordinari e sull'onnicomprendività del relativo trattamento economico »; Ferrari Marte ed altri: « Responsabilità disciplinare dei magistrati »; Zangheri ed altri: « Divieto per i magistrati di rendere dichiarazioni sui procedimenti a loro affidati »; Trantino ed altri: « Norme concernenti la responsabilità disciplinare, le incompatibilità e la difesa della funzione e della immagine del magistrato »; Violante ed altri: « Norme in materia di incarichi extragiudiziari dei magistrati ordinari, amministrativi e militari »; Pedrazzi Cipolla ed altri: « Responsabilità disciplinare del magistrato »; Del Pennino ed altri: « Responsabilità disciplinare ed incompatibilità del magistrato »; Gargani: « Nuove norme sui procedimenti disciplinari dei magistrati ordinari e sui provvedimenti di cui all'articolo 3 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511 ».

Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

GIULIANO VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Nel corso della precedente seduta, il Governo aveva chiesto una breve moratoria poiché era necessario richiedere l'assenso della Presidenza del Consiglio sugli emendamenti che il Governo intendeva presentare. Essendo stato compiuto tale adempimento, ho appena provveduto a presentare gli emendamenti

al testo del disegno di legge n. 1996, già approvato dalla Commissione in sede referente quasi due anni e mezzo fa. Mi è difficile illustrare sinteticamente il contenuto di tali emendamenti anche per attenermi ai termini ristretti che hanno caratterizzato la discussione sul provvedimento.

Il Governo è nella sostanza favorevole al provvedimento, ispirato da valide ragioni, lontane nel tempo; peraltro, devo formulare notevoli riserve, contenute appunto negli emendamenti presentati dal Governo. Si tratta, in parte, di emendamenti di natura tecnica, volti ad una migliore formulazione di alcuni articoli, ma anche scaturiti da un impulso nuovo, che si è ritenuto di recepire solo in parte e che riguarda, per esempio, la presidenza della commissione disciplinare che, secondo il parere del Governo, dovrebbe essere conferita al vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura e non più, sia pure in linea eventuale, al Presidente della Repubblica.

Ritengo necessari un aggiornamento e una diversa formulazione di alcuni capi relativi all'incompatibilità dei magistrati, ma negli emendamenti sono contenuti anche altri aspetti che avremo modo di esaminare più approfonditamente al momento della discussione degli articoli come, per esempio, gli incarichi extragiudiziari che formavano oggetto (come tutti ricorderanno) di un disegno di legge autonomo ed articolato, sia pure nella forma di legge delega al Governo, sostituito poi con l'incorporazione nel provvedimento principale di questa materia, in un unico articolo. Ho voluto solo enunciare alcuni punti in cui la posizione del Governo differisce da quella espressa dalla Commissione in sede referente; il Governo non è d'accordo con una disciplina rigorosa per i magistrati fuori ruolo. Si tratta di un problema eccessivamente enfatizzato soprattutto se si considera che si tratta in tutto di 240 unità su un organico di 8.400 magistrati coperto per 7 mila unità, e che gran parte di questi magistrati devono avere incarichi fuori ruolo in base ad un complesso di leggi.

Prescindendo da quelli operanti presso il Ministero di grazia e giustizia (che rappresentano poco meno della metà del totale), agiscono per lo più presso la Corte costituzionale o il Consiglio superiore della magistratura. Vi sono compresi, inoltre, parlamentari di entrambi i rami del Parlamento; quando tale problema sarà esaminato in concreto, darà luogo a rilievi meno drammatici e, soprattutto, meno esasperati nei toni.

Per quanto riguarda i magistrati presso il Ministero di grazia e giustizia, allo stato della nostra legislazione essi risultano necessari. Il Governo è pienamente favorevole che ai gradi anche più alti della giustizia, a qualunque ufficio direttivo e direzione generale, accedano funzionari amministrativi in alternativa a magistrati. Viceversa, il Governo non è favorevole all'esclusione aprioristica di tutti i magistrati, almeno fino a quando non esisterà in Italia, come esiste in Germania federale o in altri paesi, un ruolo di funzionari della giustizia; si tratta di giuristi, né avvocati né magistrati, formati per questo determinato compito. Presso il Ministero di grazia e giustizia c'è bisogno, con buona pace di chi ritiene necessari solo i *managers*, soprattutto dei giuristi. Essi, infatti, sono necessari non solo presso l'ufficio legislativo o l'ispettorato, ma in tutte le direzioni generali: nella direzione generale dell'organizzazione giudiziaria, che si occupa delle azioni disciplinari nei confronti dei magistrati oltre che di tutti i provvedimenti riguardanti il loro *status*; nella direzione generale degli affari civili, che si occupa della difesa e, tra l'altro, dell'azione di responsabilità civile nei confronti dei magistrati e di una serie di difese di carattere giudiziario nelle quali è coinvolta l'amministrazione della giustizia o la Presidenza del Consiglio (che, in realtà, si fa difendere dal Ministero di grazia e giustizia); nella direzione generale degli affari penali, che si occupa di grazia, di estradizioni, di analoghi rapporti giurisdizionali con le autorità straniere, di priorità con la giurisdizione NATO e di altri problemi squisitamente

giuridici. Che poi il grado di direttore generale possa essere conseguito anche da un funzionario, per noi non rappresenta assolutamente un problema. Non può essere, invece, accolta l'indiscriminata espunzione dei magistrati dagli incarichi fuori ruolo e dal Ministero di grazia e giustizia. Questo almeno fino a quando la legislazione non sarà cambiata.

Il Governo ringrazia molto la Commissione per il lavoro che ha compiuto, sia in sede referente sia in sede legislativa, ritenendone valida la massima parte. Nel ringraziare il relatore, ringrazio soprattutto per l'attenzione che il Parlamento ha finalmente dedicato a questa questione, che sembrava accantonata nonostante le ripetute sollecitazioni che il Governo ha rivolto alla Presidenza della Camera (delle quali esiste anche traccia scritta) allo scopo di addivenire ad una rapida conclusione. Ringrazio, inoltre, per la decisione, condivisa dal Governo, di assegnare il provvedimento alla Commissione in sede legislativa, dopo che per più di due anni non si è riuscito a trovare uno spazio nel calendario dei lavori dell'Assemblea. Il Governo auspica che l'esame del provvedimento possa arrivare rapidamente a conclusione, augurandosi che i propri emendamenti siano approvati.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. Signor ministro, nel corso della discussione sulle linee generali sono stato interrotto dall'onorevole Violante, che mi ha rivolto un quesito che le trasmetto, in modo che possa fornirci lumi sull'orientamento del Governo. La domanda dell'onorevole Violante concerneva l'estensione del provvedimento anche ai magistrati amministrativi. Si tratta di un aspetto essenziale, su cui desidero una risposta nella mia qualità di membro della Commissione e del gruppo democratico cristiano.

GIULIANO VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Ho la sensazione che la formula prescelta dalla Commissione riguardi anche i magistrati amministrativi. Mi chiedo se non siamo vincolati a

conoscere il parere della Presidenza del Consiglio dei ministri e se sia possibile affrontare questo problema senza sottoporre le norme in questione ad una disamina della I Commissione. Poiché sono favorevole alla conclusione dell'*iter* del provvedimento e non vedrei con favore, nel mio intimo, un completo distacco delle regole relative ai magistrati ordinari rispetto a quelle riguardanti i magistrati amministrativi, mi domando se la materia non debba essere esaminata autonomamente, come del resto si prevedeva nell'originario disegno di legge governativo. Ma non voglio andare oltre perché non ho ancora le idee chiare: l'unica chiarezza di cui dispongo è quella relativa alla competenza e all'interpretazione premessa a questa competenza. Secondo me, l'interpretazione del termine « magistrati », ancorché il provvedimento si occupi soprattutto della magistratura ordinaria, porta ad includere anche i magistrati amministrativi.

PRESIDENTE. Faccio presente che il testo che stiamo esaminando è stato approvato dalla Commissione in sede referente e che è il frutto di un lungo ed approfondito lavoro. Esso è già stato sottoposto, ai fini dell'espressione del prescritto parere, all'esame della Commissione affari costituzionali, la quale, in tale sede, non ha formulato alcun rilievo in ordine alla competenza della Commissione giustizia.

LUCIANO VIOLANTE. Il gruppo comunista condivide l'impostazione del ministro Vassalli. Poiché la Commissione affari costituzionali dovrà esprimere un parere, potrà farlo anche in relazione a questo dato. D'altra parte, la competenza delle singole Commissioni è determinata, com'è noto, dalla materia prevalente nei progetti di legge, pertanto mi pare che, sotto questo profilo, non sorgano problemi. Ritengo utile, comunque, direi necessario, ascoltare l'opinione della Presidenza del Consiglio dei ministri, fermo restando il nostro orientamento.

PRESIDENTE. Colleghi, ricordo che nel corso dell'esame in sede referente, nel 1988, la Commissione effettuò un esame approfondito delle varie questioni sollevate dal progetto di legge, prendendo atto della permanenza di talune imperfezioni e ritenendo di rinviarne le correzioni alla fase del dibattito in Assemblea: preferimmo procedere speditamente per mettere un punto fermo sulla materia, considerata allora estremamente urgente, essendosi svolto il referendum sulla responsabilità civile dei magistrati ed essendo stata approvata una legge in materia. Ritengo pertanto che, nel corso della presente discussione in sede legislativa, esistano spazi adeguati per una serena valutazione dei problemi evidenziati.

Propongo di assumere come testo base il disegno di legge n. 1996 approvato dalla Commissione in sede referente. Pongo in votazione tale proposta.

(È approvata).

Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura del primo articolo:

CAPO 1.

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1.

(Doveri del magistrato).

1. Il magistrato deve esercitare le funzioni attribuitegli con imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità, riserbo.

2. In ogni atto di esercizio dei poteri deve rispettare la dignità della persona.

3. Anche fuori dall'esercizio delle sue funzioni il magistrato non deve tenere comportamenti riprovevoli che compromettano la credibilità della funzione.

4. La violazione dei doveri costituisce illecito disciplinare nelle ipotesi previste dagli articoli 2, 3 e 4.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 1, comma 2, sostituire le parole: dei poteri con le seguenti: delle funzioni.

1. 1

Il Governo.

All'articolo 1, sopprimere il comma 3.

1. 8.

Bargone, Orlandi, Finocchiaro
Fidelbo, Violante, Fracchia.

All'articolo 1, comma 3, sostituire le parole: comportamenti riprovevoli che compromettano la credibilità della funzione con le seguenti: comportamenti che ne compromettano la credibilità.

1. 5.

Guidetti Serra.

All'articolo 1, comma 3, sostituire le parole: comportamenti riprovevoli che compromettano la credibilità della funzione con le seguenti: comportamenti che compromettano o la sua credibilità o quella della sua funzione.

1. 4

Fracchia, Violante, Bargone.

All'articolo 1, comma 3 sostituire le parole: comportamenti riprovevoli che compromettano la credibilità della funzione con le seguenti: comportamenti che ne compromettano la credibilità e la funzione.

1. 7.

Nicotra.

All'articolo 1, sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Anche fuori dell'esercizio delle sue funzioni il magistrato deve tenere comportamenti che non compromettano la credibilità della funzione giudiziaria.

1. 6.

Mastrantuono.

All'articolo 1, comma 3, sostituire le parole: comportamenti riprovevoli che compromettano la credibilità della funzione con le seguenti: comportamenti riprovevoli che ne compromettano la credibilità.

1. 2

Il Governo.

All'articolo 1, comma 4 dopo le parole: illecito disciplinare aggiungere la seguente: perseguibile.

1. 3

Mellini.

GIULIANO VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Gli emendamenti presentati dal Governo possono in parte ritenersi di carattere puramente formale e sono il frutto di un attento esame del testo. Invito, pertanto, la Commissione ad accoglierli.

OMBRETTA FUMAGALLI CARULLI, *Relatore*. Sono favorevole in linea di massima agli emendamenti presentati dal Governo.

BRUNO FRACCHIA. Concordo con il contenuto dell'emendamento 1.1, ma ritengo che l'emendamento 1.2 sposti il riferimento della credibilità dalla funzione giudiziaria a quella del magistrato.

MAURO MELLINI. In tal caso il magistrato, con una credibilità già compromessa, è libero di fare ciò che gli pare!

GIULIO MACERATINI. Non a caso nel corso del dibattito in sede referente si era optato per un'altra formulazione. Il magistrato, anche al di fuori dell'esercizio delle proprie funzioni, deve tenere un comportamento che non comprometta non solo la sua credibilità personale, ma anche quella della funzione. Il riferimento

alla credibilità deve riguardare sia la funzione sia l'immagine del magistrato nella sua vita privata.

ALDO RIZZO. È necessario essere, a tale proposito, molto chiari al fine di evitare formulazioni equivoche che possono prestarsi a più di un'interpretazione. Nella prima parte del comma 3 si fa correttamente riferimento all'esercizio delle « funzioni », mentre nella seconda parte si parla di credibilità della « funzione », usando il termine al singolare. Ritengo che l'emendamento 1.2 tenda a superare tale anomalia; concordo, tuttavia, con l'onorevole Maceratini sulla necessità di tutelare la credibilità del magistrato, soprattutto con riferimento all'imparzialità che lo deve caratterizzare. Allo stesso modo deve essere tutelata e garantita la credibilità delle funzioni giudiziarie. Si tratta di due esigenze diverse che meritano di essere indicate e invito, dunque, il Governo a riformulare l'emendamento in base a tali indicazioni.

GAETANO VAIRO. Concordo con la tesi degli onorevoli Rizzo e Maceratini poiché « ne » si riferisce indistintamente alla funzione e al magistrato.

GIULIANO VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*. In considerazione dell'orientamento della Commissione, mi dichiaro disponibile al ritiro dell'emendamento 1.2.

GIULIO MACERATINI. Per esempio, nel caso di un magistrato che frequenti individui legati alla mafia, viene meno la sua credibilità personale in quanto non può più essere imparziale.

GAETANO VAIRO. Pur non esercitando funzioni giudiziarie, la sua credibilità è compromessa. Da ciò deriva infatti la possibilità che nell'esercizio delle sue funzioni quel magistrato non possa più essere imparziale. In questo caso, si verifica una fattispecie diversa da quella dell'imparzialità richiesta nell'esercizio concreto delle funzioni giudiziarie.

BRUNO FRACCHIA. L'articolo 1 riguarda tutti gli aspetti dell'attività del magistrato. Si tratta di una enunciazione di principi, di una norma programmatica che fa da preludio all'articolo 2, che concerne gli illeciti disciplinari nell'esercizio delle proprie funzioni e all'articolo 3, che regola gli illeciti disciplinari al di fuori delle funzioni. È a questo punto che sono contenuti i due aspetti della credibilità, quella della funzione e quella del magistrato che si riferisce, soprattutto, ai suoi comportamenti al di fuori delle funzioni. A mio avviso, nell'articolo 1 ciò non è espresso chiaramente; rappresentando infatti un concentrato del testo avrebbe dovuto stabilire la sfera di applicazione degli illeciti disciplinari affrontati negli articoli successivi per le singole fattispecie.

PRESIDENTE. Ricordo che proprio il contenuto degli articoli successivi ci portò a tale formulazione. L'articolo 2 riguarda le funzioni del magistrato e l'articolo 3 la credibilità; ricordo che, a suo tempo, discutemmo a lungo, adottando il criterio che al di fuori dell'esercizio delle sue funzioni il magistrato non poteva tenere comportamenti riprovevoli che compromettessero la credibilità della funzione.

BRUNO FRACCHIA. È indubbio che con l'accoglimento dell'ultima parte dell'emendamento 1.2 si riferirebbe tutta l'espressione alla credibilità del magistrato e non della funzione. Non sono pregiudizialmente contrario a tale posizione, che può essere condivisa, ma ritengo che su tale aspetto occorrerebbe riflettere più a lungo; ribadisco, infatti, che gli articoli successivi specificano l'ambito di responsabilità con riferimento alle funzioni ed alle attività ad esse estranee e quindi la formula omnicomprensiva contenuta nell'articolo 1 avrebbe potuto fornire una certa completezza al testo.

GIULIO MACERATINI. Vorrei far notare che l'aggettivo utilizzato sembrerebbe far intendere che qualora non si trattasse di « atteggiamenti riprovevoli » la credibilità

della funzione non risulterebbe messa in discussione. Propongo, pertanto, una pausa di riflessione e l'accantonamento dell'articolo 1.

PRESIDENTE. Ma il contenuto dell'articolo 2 è strettamente connesso a quanto stabiliremo all'articolo 1.

GIULIO MACERATINI. Sì, ma occorre comunque una riflessione, perché l'espressione « comportamenti riprovevoli che compromettano la credibilità della funzione » si contrappone al concetto di comportamenti che, pur essendo riprovevoli, non compromettano la credibilità della funzione stessa. Dobbiamo stare attenti, perché, in presenza di un comportamento pur sempre riprovevole, apriamo due ipotesi.

PRESIDENTE. Onorevole Maceratini, questi sono gli inevitabili inconvenienti che si incontrano quando la stessa Commissione esamina in sede legislativa un progetto di legge già approfondito in sede referente. Più discutiamo e più ricordo (potremmo consultare gli atti parlamentari) che furono sollevate le stesse argomentazioni e le medesime eccezioni.

LUCIANO VIOLANTE. Presidente, il problema che ci troveremo ad affrontare in tutto il corso della discussione — e quindi è bene che ci chiariamo subito le idee — è se, in questi termini, la responsabilità disciplinare possa vincolare i comportamenti privati del magistrato. Esistono due diversi orientamenti: secondo il primo, il magistrato deve essere fortemente vincolato anche nei comportamenti esterni alle funzioni; in base al secondo, tali comportamenti non dovrebbero invece risultare vincolati. La quantità di poteri discrezionali che un magistrato esercita oggi, e che probabilmente eserciterà ancora di più in futuro, evidenzia come sia essenziale il problema della sua attendibilità. È necessario, infatti, che egli sia attendibile come persona, perché non si debba ritenere che la massa di poteri discrezionali che necessariamente è

condotto ad esercitare sia esercitata in una direzione o nell'altra non ispirandosi alla giustizia, bensì ad altre ragioni. È qui che si pone il problema della credibilità.

Credo che molti colleghi, come me, siano preoccupati che formulazioni eccessivamente vaste possano determinare discriminazioni (non voglio dire atteggiamenti persecutori, ma ci capiamo). In questo contesto, mi chiedo se una formulazione che faccia riferimento sia alla credibilità del singolo magistrato sia a quella della funzione, cioè ad ambedue le questioni, non sia la più giusta. Noi non vogliamo entrare nella vita privata del cittadino, a meno che questa non sia gestita in modo da compromettere la sua credibilità e quella delle funzioni.

GIULIO MACERATINI. Ma, a questo punto, l'uso dell'aggettivo « riprovevole » risulterebbe superfluo.

LUCIANO VIOLANTE. Condivido l'opinione del collega Rizzo, ritenendo che sia una tautologia. Propongo di usare questa espressione: « Comportamenti che compromettano tanto la propria credibilità quanto quella della funzione ».

GIULIO MACERATINI. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Ritengo sottile distinguere tra la credibilità personale e quella della funzione. Per fare un esempio, se si gioca a carte, non è la credibilità personale che viene meno, bensì quella della funzione, poiché il magistrato non può fare alcune cose se vuole collocarsi in una posizione diversa, nell'ambito della società. Mi sembrerebbe eccessivo distinguere tra la credibilità personale e quella della funzione; ritengo che salvaguardare la credibilità della funzione nel suo complesso sia già molto, se non vogliamo esasperare il concetto.

Infatti, se prevedessimo esplicitamente la credibilità personale, determineremmo un'eccessiva discrezionalità.

ALDO RIZZO. Vorrei ricordare che l'articolo 18 di quella che è conosciuta come

la legge sulle guarentigie, a proposito della responsabilità disciplinare dei magistrati, opportunamente riguarda il giudice che manca ai suoi doveri o tenga, in ufficio o fuori, una condotta tale che lo renda immeritevole della fiducia e della considerazione di cui deve godere o che comprometta il prestigio dell'ordine giudiziario (non della funzione). Si è sempre considerata, giustamente, l'esigenza che, sotto il profilo soggettivo, cioè del soggetto che esercita la funzione giudiziaria, sia garantita la credibilità. Se io mi accompagno con un imputato in un processo da me presieduto, indubbiamente faccio venir meno la credibilità della funzione che esercito; se mi accompagno con imputati di processi che non tratto, ovviamente la credibilità della mia funzione non sarebbe compromessa, mentre sarebbe poco credibile la mia persona. Sono due aspetti distinti e separati. Ecco perché, nella richiamata legge, si fa riferimento al prestigio dell'ordine giudiziario, cioè al complesso dei magistrati che lo compongono.

Pertanto, presidente, ritengo che sarebbe opportuno menzionare sia l'uno sia l'altro aspetto, perché il concetto di credibilità si estrinseca anche attraverso i soggetti, cioè i magistrati.

MAURO MELLINI. Signor presidente, ritengo che dobbiamo riportarci sulla distinzione che, nel progetto di legge, si opera tra doveri del magistrato e illecito disciplinare. Secondo me si registra in proposito un equivoco. Illecito disciplinare è tutto ciò che concerne la violazione dei doveri. Stranamente, in questo testo, si parla di illeciti che, non essendo gravi, non sono illeciti disciplinari. O si accetta una distinzione tra doveri e violazione dei doveri (che è sempre un illecito disciplinare, però non perseguibile) e si tipizza l'illecito perseguibile specificando che è questo quello che, nell'ambito della violazione dei doveri, viene enucleato e tipizzato, oppure occorre assumere altre formule. Ritengo che senza la modifica del comma 4, nel senso che la violazione dei doveri costituisce illecito disciplinare

« perseguibile » nelle ipotesi previste dagli articoli 2, 3 e 4, non riusciremo a comprendere la formulazione dei commi precedenti. Affermare che, anche al di fuori dell'esercizio delle sue funzioni, un magistrato non deve tenere comportamenti riprovevoli sarebbe sufficiente; se, infatti, escludiamo che tutte le violazioni dei doveri possono essere perseguibili sul piano disciplinare non possiamo poi mantenere una formulazione che afferma che il dovere è soltanto quello di non commettere gravi violazioni del dovere. Si incorrerebbe in un circolo vizioso ed ho l'impressione che, nel testo in esame, vi sia un ricorso continuo a tale sistema, già presente nella formulazione dell'articolo 1. Se avremo la cura di specificare fin dal primo articolo che quando si parla di violazione che costituisce illecito disciplinare intendiamo illecito disciplinare perseguibile allora potremo anche formulare in modo restrittivo il comma 3 che riguarda i comportamenti riprovevoli che compromettano la credibilità della funzione. Se questa è invece un'enunciazione generica di comportamento, di modello del magistrato, non si può prescindere dalla perseguibilità dell'azione disciplinare di comportamenti riprovevoli che, per caso, non compromettano la credibilità, perché ciò rappresenterebbe un grave controsenso. Se non affrontiamo il problema fin dal primo articolo non riusciremo a superare questo *impasse* e continueremo a parlare a vanvera dei doveri del magistrato e della tipizzazione, che rimarrà sempre equivoca, delle fattispecie di violazioni disciplinari perseguibili. Per tale motivo ho presentato l'emendamento 1.3, che tende a sottolineare che la tipizzazione attiene alla perseguibilità dei doveri disciplinari; a tale riguardo, infatti non si può utilizzare un metro di giudizio legato alla gravità. Non si può affermare, infatti, che il comportamento gravemente violatore dei doveri rappresenta una violazione disciplinare, mentre un comportamento che ponga in essere una violazione non grave degli stessi doveri non dà luogo alle stesse conseguenze.

RAFFAELE MASTRANTUONO. Pur non avendo partecipato ai lavori della Commissione in sede referente, mi rendo conto della necessità di un'adeguata riflessione sul tema, senza che ciò possa essere interpretato come un tentativo di rinvio. A mio avviso, l'articolo 1, nel momento in cui fa riferimento al dovere del magistrato, si riferisce all'esercizio della funzione giudiziaria. Nei commi 1 e 2 il legislatore si preoccupa della condotta in relazione all'esercizio delle funzioni, mentre il comma 3 stabilisce che anche al di fuori dell'esercizio delle funzioni il magistrato debba tenere un comportamento che non comprometta la credibilità della funzione stessa. Ritengo, dunque, necessario mantenere il testo nella formulazione originaria in quanto, oltretutto, appare coordinato con la lettera e) dell'articolo 3 quando, nell'ambito degli illeciti disciplinari al di fuori delle funzioni, si fa riferimento ad ogni altro comportamento tenuto in pubblico idoneo a compromettere in modo grave la credibilità della funzione giudiziaria. Credo che il coordinamento tra le due norme induca a ritenere che la materia della tutela sia, principalmente, la credibilità della funzione giudiziaria; ne consegue che la credibilità personale può avere incidenza nella misura in cui produce effetti sulla credibilità della funzione. Si potrebbe, pertanto, formulare un emendamento che si limiti a sopprimere l'aggettivo « riprovevoli ».

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. Ritengo che l'attenzione che stiamo dedicando all'articolo 1 induca ad una riflessione e credo che gli emendamenti presentati abbiano come fine la disciplina del comportamento del magistrato, ancorandolo a certezza. L'articolo 1 rappresenta una norma di programma che deve, a mio avviso, trovare anch'essa spazio negli articoli seguenti. A mio avviso, si potrebbe procedere o aderendo alla proposta del Governo, limitandosi all'espressione « credibilità », escludendo la funzione poiché nella credibilità è compresa anche la funzione o, diversamente, inse-

rendo la dicitura « e la funzione » al posto di « della funzione ».

BIANCA GUIDETTI SERRA. Ritengo si debba fornire una valutazione in base alla denominazione dell'articolo, vale a dire « Doveri del magistrato », cui segue l'elencazione degli illeciti in cui un magistrato può incorrere. Tenuto conto di tale aspetto, ritengo necessaria la riformulazione del comma 3 nel senso indicato dall'emendamento 1.5, che elimina l'aggettivo « riprovevoli », inserisce la particella « ne » prima di « compromettano » e fa terminare il comma con le parole « la credibilità ». Il comma 3 risulterebbe dunque del seguente tenore: « Anche fuori dall'esercizio delle sue funzioni il magistrato non deve tenere comportamenti che ne compromettano la credibilità ».

In effetti, mi sembra che dal punto di vista sistematico la distinzione dei vari illeciti sia successiva. Le affermazioni generali dei commi 1 e 2 riguardano globalmente una serie di caratteristiche di comportamento del magistrato. Per tale motivo, ripeto, la mia proposta è quella di non usare l'aggettivo « riprovevole ».

PRESIDENTE. Prego i colleghi di esporre in un unico intervento le loro valutazioni. Ricordo, infatti, che stiamo lavorando in sede legislativa, pertanto lo svoglimento del dibattito dovrebbe seguire un preciso *iter* procedurale.

ALDO RIZZO. Sono d'accordo anch'io sulla necessità di concentrare i nostri interventi, però la materia va approfondita e vi sono altri punti sui quali vorrei richiamare l'attenzione della Commissione anche a seguito dell'intervento della collega Guidetti Serra, come sempre molto puntuale.

Mi chiedo, dato che esiste una tipicità della fattispecie che costituisce illecito disciplinare, se non sia opportuno formulare una norma in positivo anziché in negativo; cioè, nel comma 3 dell'articolo 1, dovremmo prevedere che « anche fuori dall'esercizio delle funzioni il magi-

strato deve tenere comportamenti non riprovevoli » stabilendo, quindi, una norma-messaggio, perché per tutto ciò che costituisce violazione vi sono poi le norme successive che individuano la fattispecie che costituisce l'illecito disciplinare.

Inoltre, se analizziamo l'articolo 3, lettera e), leggiamo, a proposito dell'illecito disciplinare compiuto al di fuori delle funzioni, una formulazione che si riferisce a « ogni altro comportamento tenuto in pubblico idoneo a compromettere in modo grave la credibilità della funzione giudiziaria ». A me pare che vi debba essere coerenza tra quanto disposto dall'articolo 1 (comportamento riprovevole che compromette la credibilità) e quanto previsto dall'articolo 3 (comportamento che compromette in modo grave la credibilità della funzione giudiziaria). In quest'ultima norma la valutazione contenuta riguarda la credibilità minacciata in modo grave, ma in questo modo vi è evidente discrasia con quanto previsto dalla norma precedente (potrebbe sembrare un atteggiamento schizofrenico); in tal senso è necessario un coordinamento tra l'articolo 1 e l'articolo 3.

GIULIO MACERATINI. Mi sembra che a questo punto della discussione sia prevalente l'opinione che l'aggettivo riprovevole — per tutti gli equivoci cui può dar luogo — sia da eliminare.

Vorrei fare almeno due valutazioni; la prima riguarda la difficoltà obiettiva di valutare un comportamento riprovevole che sarà tale per alcuni, ma non per altri; la seconda riguarda una posizione di principio fatta rilevare da parte di alcuni colleghi nel senso che sembrerebbe potersi fare una distinzione tra comportamenti riprovevoli pregiudicanti la credibilità e comportamenti riprovevoli non pregiudicanti tale credibilità, il che lascerebbe una buona dose di ambiguità all'interno del testo legislativo che stiamo esaminando.

Quanto detto dai colleghi Rizzo e Violante credo possa indicarci una linea di comportamento valida non soltanto per

i magistrati, ma anche per tutto l'ordinamento dei pubblici funzionari. Non dobbiamo dimenticare che all'interno di tale ordinamento esiste il doppio binario: fuori dal servizio è necessario avere un atteggiamento che, non solo dal punto di vista personale, ma anche dell'immaginario collettivo, non deve pregiudicare il prestigio delle istituzioni di cui fanno arte il funzionario, il magistrato, il militare.

Per tale motivo è necessario riflettere, tenere conto dei due livelli ed individuare criteri validi anche per chi dovrà poi applicare questa normativa.

PRESIDENTE. Desidero fare alcune precisazioni.

Abbiamo iniziato oggi l'esame di un provvedimento delicatissimo; in tal senso, se il presidente insiste non è perché vuole lavorare in astratto: desidero sottolineare che mi faccio carico della responsabilità di portare avanti l'ordine del giorno stabilito in sede di ufficio di presidenza e spero che apprezzerete questa mia volontà, o che almeno non la disprezzerete, colleghi.

Naturalmente, la fase iniziale del dibattito può non essere ordinata. Oggi non pongo problemi circa la presentazione degli emendamenti, anche perché è necessario riflettere bene su alcuni aspetti di rilevante importanza, ma richiamo i colleghi a volerli presentare — almeno dalla prossima seduta che dedicheremo a questo argomento — nel rispetto delle regole procedurali.

Mi rendo conto che l'approccio è delicato e che l'esame dell'articolo 1 è propedeutico allo svolgimento di tutta la restante normativa, però torno a ripetere che l'interpretazione dell'onorevole Mastrantuono, il quale ha letto per la prima volta il testo al nostro esame scevro dai ricordi del dibattito svolto in sede referente, non può che portare ad una valutazione (che già abbiamo fatto, ma che possiamo anche cambiare): non si tratta del doppio binario proprio perché tutti avevamo concordato sulla necessità di arrivare ad una tipizzazione dell'illecito penale (che oggi non esiste). In tal senso,

abbiamo tentato l'individuazione di un binario; personalmente ritengo che la credibilità non legata alla funzione rappresenti un binario larghissimo, non esistente, che può portare a valutazioni arbitrarie di ogni tipo.

Ripeto, durante il precedente dibattito svolto in sede referente emerse la necessità di arrivare ad individuare un minimo di certezza (per quello che è possibile in questa materia) e questa certezza fu ritenuta possibile con riferimento alle funzioni svolte dal magistrato. Abbandonando tale ipotesi, torneremmo alla genericità e non si potrebbero prevedere, negli articoli successivi, limiti o paletti precisi di orientamento per la sezione disciplinare, lasciando indefinito il rapporto tra Consiglio superiore e magistrati. Ricordo che con la normativa vigente attualmente si può fare tutto e il contrario di tutto, poiché non esistono paletti precisi.

A questo punto vorrei sapere se il relatore ritiene necessario riflettere ancora sulle questioni sollevate.

OMBRETTA FUMAGALLI CARULLI, *Relatore*. Ho ascoltato con attenzione tutti gli interventi dei colleghi sicuramente animati dal desiderio di perfezionare il testo al nostro esame. Inoltre, rilevo uno stretto collegamento tra i primi tre articoli, per cui non mi sembra si possa arrivare questa sera ad una approvazione dell'articolo 1: in effetti si tratta di un articolo legato alla trattazione dei successivi articoli 2 e 3, al riguardo dei quali il Governo ha preannunciato la presentazione di emendamenti.

Ritengo pertanto opportuno valutare complessivamente gli emendamenti del Governo e quelli che altri colleghi vorranno presentare e a tal fine chiedo che il seguito dell'esame del provvedimento in questione sia rinviato alla prossima seduta.

GIULIANO VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Concordo con quanto ha detto il relatore sia sotto il profilo dell'opportunità di ripensare attentamente alla for-

mulazione dell'articolo 1, sia anche, anzi soprattutto, per arrivare ad un accantonamento di tale articolo, poiché ritengo che le enunciazioni generali dell'articolo medesimo potranno essere meglio formulate una volta che la Commissione avrà approvato i successivi articoli 2 e 3. Ciò anche a prescindere dagli emendamenti che il Governo presenterà agli articoli 2 e 3 e che comunque saranno di portata modesta, non tali da alterare la sostanza degli articoli stessi, assai rilevanti. Poiché si sono voluti introdurre — e ciò è dovuto anche all'impostazione seguita nell'originario disegno di legge del Governo — tali principi generali, che sono fortemente legati alla formulazione degli articoli 2 e 3, ritengo sia utile procedere dapprima alla disamina e all'approvazione di tali due articoli per tornare successivamente sull'articolo 1.

PRESIDENTE. Poiché la volontà della Commissione è in questo senso, e comprendendo la delicatezza della materia, il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Discussione della proposta di legge Vairo: Modifica alle circoscrizioni delle preture di Caserta e Santa Maria Capua Vetere (Approvata dalla II Commissione permanente della Camera e modificata dal Senato) (3841-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Vairo: « Modifica alle circoscrizioni delle preture di Caserta e Santa Maria Capua Vetere », già approvata dalla II Commissione permanente della Camera nella seduta del 19 ottobre 1989 e modificata dal Senato nella seduta antimeridiana del 3 ottobre 1990.

L'onorevole Bargone ha facoltà di riferire sulle modifiche apportate dal Senato.

ANTONIO BARGONE, *Relatore*. Signor presidente, la proposta di legge in discus-

sione intende risolvere i problemi derivanti dalla sperequazione esistente, sotto il profilo dell'estensione territoriale, tra la circoscrizione della pretura di Caserta e quella della pretura di Santa Maria Capua Vetere, poiché la giurisdizione di quest'ultima comprende 93 comuni, mentre quella di Caserta soltanto 4. Condivido le modifiche apportate dal Senato in quanto l'attuale formulazione dell'articolo 1 non fa riferimento ai comuni di Arienzo, Maddaloni e Marcianise, bensì ai comuni « compresi nelle circoscrizioni delle sezioni distaccate di pretura di Arienzo, Maddaloni e Marcianise ». In questo modo, aumenta l'estensione territoriale della giurisdizione della pretura circondariale di Caserta, perché nelle sedi distaccate che ho citato sono compresi 11 comuni.

Pertanto, nel condividere la modifica apportata dal Senato, auspico la rapida approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali delle modifiche apportate dal Senato.

GIOVANNI PICCIRILLO. Per quanto riguarda l'ampliamento dell'ambito territoriale della circoscrizione di Caserta, ritengo decisamente utile l'approvazione della proposta di legge.

Mi permetto sommessamente di osservare che non mi pare automatico che, una volta entrata in vigore la legge, la pretura circondariale di Caserta sia dotata degli uffici della procura della Repubblica e del giudice per le indagini preliminari. Infatti, l'articolo 30 del regio decreto n. 12 del 1941, come emendato, ridefinisce la pretura stabilendo che essa ha sede in ogni capoluogo determinato dalla tabella A annessa a tale ordinamento e comunque in ogni capoluogo di provincia. Se ne deduce che, per il caso anomalo della provincia di Caserta, oltre alla pretura di Santa Maria Capua Vetere (che, come si sa, è sede di tribunale, ed è quindi capoluogo del circondario giudiziario), è prevista una seconda pretura circondariale, con sede appunto a Ca-

serta. Però, non è stato modificato l'articolo 2 del citato regio decreto il quale, nella formulazione della riforma apportata con il decreto del Presidente della Repubblica n. 449 del 1988, prevede che, presso le preture aventi sede nel capoluogo di ciascun circondario, è costituito l'ufficio del pubblico ministero. Nè pare si sia tenuto conto della formulazione ampliata dell'articolo 35 del richiamato regio decreto n. 12 del 1941, laddove si legge che « in ogni pretura sede del capoluogo di circondario » (quindi Santa Maria Capua Vetere) « è istituita una sezione dei giudici incaricati di provvedimenti previsti dal codice di procedura penale per la fase delle indagini preliminari ». Si potrebbe ritenere che, laddove il legislatore non ha voluto prevedere espressamente l'ufficio del pubblico ministero, e quello del giudice per le indagini preliminari per la pretura di capoluogo di provincia, non ha inteso farlo. Ma l'impostazione diventa chiara leggendo il decreto del Presidente della Repubblica n. 42 del 1989, che concerne le modifiche alle piante organiche dei magistrati; nella tabella C, è scritto in epigrafe « magistrati giudicanti e del pubblico ministero addetti alle preture circondariali » e « magistrati giudicanti addetti alla pretura di Caserta ». Da questa lettura, si evince che sono stati previsti soltanto i magistrati giudicanti e non quelli del pubblico ministero. Si tratta di una perplessità avvalorata non tanto dalle mie nozioni, non essendo un operatore del diritto, quanto da considerazioni che mi sono state affidate da operatori del diritto.

Per questo motivo, chiedo un rinvio della discussione al solo scopo di definire in termini precisi questa questione, atteso che la proposta di legge ha già subito per un mero errore un *iter* sofferto, nel senso che la prima formulazione ha reso necessaria una modifica presso l'altro ramo del Parlamento.

Non vorrei che si corresse il rischio di effettuare un mero ampliamento territoriale di una pretura che finirebbe per rivelarsi un « guscio vuoto », non essendo

dotata degli uffici della procura della Repubblica e del giudice delle indagini preliminari. Affido le mie perplessità alla Commissione e rinnovo la richiesta di rinvio al solo scopo di acquisire un orientamento più preciso in materia e di definire un provvedimento di legge che rafforzi la risposta della giustizia nelle zone in questione.

ALDO RIZZO. Signor presidente, a quanto pare, presso la pretura di Caserta non sarebbe istituito l'ufficio del procuratore della Repubblica e neppure esisterebbe l'ufficio del giudice per le indagini preliminari. Vorrei sapere dal ministro Vassalli se questo secondo elemento corrisponda al vero.

GIULIANO VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Premetto che, in seguito alle questioni sorte, sarei favorevole ad un rinvio a breve. Effettivamente, le norme citate dall'onorevole Piccirillo stabiliscono che, nel caso in cui non si possa provvedere all'istituzione di una procura autonoma presso tutte le preture circondariali, vale un criterio che limita il numero degli uffici autonomi della procura; alle sedi nelle quali non fossero istituiti uffici autonomi della procura, è fissato un termine massimo di tre anni per affidare la funzione di procuratore della Repubblica presso il pretore a sostituiti appartenenti alla procura della Repubblica presso il tribunale. Questa scelta fu effettuata tenendo conto dei capoluoghi di provincia, cosicché ne rimasero fuori alcune.

ALDO RIZZO. Mi scuso per l'interruzione, ma vorrei far notare che per quanto riguarda il procuratore della Repubblica obiettivamente è necessaria una legge — altrimenti non si può intervenire — mentre il problema è diverso per quanto riguarda i GIP. L'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 settembre 1988 n. 449, nel sostituire l'articolo 70 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 prevede che le funzioni del pubblico ministero sono eserci-

tate: dal procuratore generale presso la Corte suprema di cassazione, dai procuratori generali presso le corti d'appello, dai procuratori della Repubblica presso i tribunali per i minorenni, dai procuratori della Repubblica presso i tribunali ordinari e dai procuratori della Repubblica presso le preture aventi sede nel capoluogo di ciascun circondario di tribunale.

Mi sembra che tale norma sia molto chiara, poiché prevede il riferimento al circondario di tribunale; in questo senso è chiaro che la pretura circondariale non può avere rilevanza. Per quanto riguarda gli uffici della procura della Repubblica è necessaria una modifica legislativa; non si può con provvedimento ministeriale procedere ad istituire un tribunale presso una pretura circondariale che non sia nel capoluogo del circondario del tribunale. Le ho fatto una domanda precisa, signor ministro, perché mi risulta che presso la pretura del circondario di Caserta non vi sarebbe neppure l'ufficio del giudice per le indagini preliminari: vorrei sapere se questa notizia corrisponde al vero, perché in questo caso si avrebbe una violazione dell'articolo 550 del codice di procedura penale.

GIULIANO VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Credo che la richiesta di rinvio della discussione debba essere accolta proprio per dare al ministro la possibilità di rispondere in modo preciso. Se i commissari intendono ancora intervenire in questo dibattito avrei piacere se esprimessero il loro accordo su quella che è l'interpretazione del Governo secondo cui la procura della Repubblica è fuori discussione, nel senso che non vi è procura della Repubblica autonoma presso la pretura di Caserta.

BRUNO FRACCHIA. Ricordo che vi sono diversi casi, fra i quali Trani, Santa Maria Capua Vetere, Gela ed altri — per un totale di sei — per i quali è stata prevista l'istituzione di sedi di procura della Repubblica circondariale ancorché non si tratti di città capoluogo di provincia o sede di circondario. L'individua-

zione di questi casi è stata fatta in base ai carichi di lavoro; per Caserta, quindi, il problema potrebbe essere posto in questi termini.

A norma del citato articolo 20 del decreto presidenziale n. 449 del 1988, mi pare di rilevare che la pretura possa ospitare la procura circondariale solo in quanto la legge lo preveda; come previsto per le sedi prima richiamate, si tratta di valutare se il carico di lavoro di Caserta sia tale da indurre a istituire la procura circondariale o meno. A mio avviso il problema va posto in questi termini.

RAFFAELE MASTRANTUONO. Vorrei far presente che, se non si arriva alla definizione del provvedimento al nostro esame, rischiamo di mantenere in piedi una situazione anomala come quella rappresentata dalla pretura circondariale di Caserta, che comprende sostanzialmente il comune di Caserta e quelli compresi nell'ex mandamento della pretura, con una certa discrasia rispetto all'istituto della pretura circondariale che prevede, appunto, la pretura circondariale e sedi distaccate, con le conseguenze che ne discendono.

Nella seduta di ieri, sono state sollevate questioni circa il tribunale di Nola e quello di Torre Annunziata; durante tale dibattito abbiamo optato per i criteri relativi all'articolo 41 delle norme per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale, dove si stabilisce che fino alla data di entrata in vigore della legge di revisione delle circoscrizioni dei tribunali ordinari, e comunque non oltre tre anni dalla data di entrata in vigore del codice di procedura penale, le funzioni di pubblico ministero presso le preture di ciascun circondario dei tribunali (di cui alla tabella allegata al decreto in questione) sono esercitate dal procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario. A mio avviso si tratta di una norma che fa riferimento a quelle sedi già istituite o nuove dove vi sia comunque un tribunale che non faccia capo al capoluogo di provincia e alla pretura circondariale.

Si tratta di una situazione che dovrebbe meritare un chiarimento, poiché le norme di cui al decreto del 22 settembre 1988 facevano sostanzialmente riferimento all'articolo 550 del codice di procedura penale, che prevede che presso ogni pretura circondariale vi debbano essere un giudice per le indagini preliminari ed un pubblico ministero. Non essendo state modificate tali norme, si pone un serio problema circa l'istituzione o meno, in quella pretura circondariale (dove non vi è tribunale, e che fa parte di un circondario dove vi sono due preture ed un solo tribunale), anche dall'ufficio del pubblico ministero e di quello del giudice per le indagini preliminari. A mio avviso, occorre una modifica legislativa, perché gli articoli 7 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 449 del 1988 costituiscono un serio impedimento.

Quanto abbiamo previsto con l'articolo 1 non può essere considerato strano perché nulla vieta che tale norma utilizzi — come pare sia l'orientamento del Ministero — per le preture cosiddette coperte il decentramento degli organi del PM e del GIP in particolare per l'area del napoletano. In questo caso si possono istituire gli uffici del PM e del GIP della pretura circondariale di Santa Maria Capua Vetere procedendo al distacco degli uffici della pretura di Caserta. Però ritengo che in questo caso ci troveremmo di fronte ad una struttura anomala rispetto alla quale credo sia necessario procedere ad una modifica degli articoli 7 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 449, per armonizzare tali norme con l'articolo 550 del codice di procedura penale.

MAURO MELLINI. Visto che siamo stati invitati ad esprimere un parere sull'interpretazione delle norme esistenti, vorrei esprimerne uno che in parte non coincide con quello di alcuni colleghi che sono intervenuti prima di me.

Ho l'impressione che sia insorto un equivoco nella formulazione del testo legislativo, del quale indubbiamente fa parte la tabella annessa alla legge n. 30

del 1989, che fa riferimento ai giudici delle preture, al pubblico ministero ed ai giudici della magistratura giudicante della pretura di Caserta optando una differenziazione. Però, è anche certo che il principio secondo il quale il pubblico ministero presso la procura debba risiedere presso ogni singola pretura è fondamentale: ad esso si deroga soltanto provvisoriamente, con una norma di carattere transitorio, che consente l'esercizio della funzione di pubblico ministero da parte della procura della Repubblica presso il tribunale per non più di tre anni. Se dovessimo dare per scontato che la pretura è circondariale ma non presso il circondario del tribunale e priva di procura, creeremmo un nuovo concetto di circondario di pretura, perché oggi ogni pretura dispone del suo circondario: è pretura circondariale non in quanto istituita presso un tribunale, bensì in quanto il circondario della pretura ne è la circoscrizione. Se esiste la pretura di Caserta, esiste il circondario di Caserta, e questo è fuori discussione.

A questo punto, se dovessimo dare per scontato che, salvo innovazioni legislative, ci dobbiamo accontentare della pretura priva dell'ufficio del pubblico ministero, determineremmo una situazione destinata a protrarsi anche oltre il triennio. Una volta realizzato il principio che in ogni circondario di pretura ha sede il magistrato giudicante della pretura ed è istituito l'ufficio del pubblico ministero presso la pretura, a Caserta sarebbe invalso il principio della pretura esterna al circondario.

GIULIANO VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*. È il destino di Caserta!

MAURO MELLINI. Signor ministro, teniamo presente che alla scadenza del triennio la pretura di Caserta sarebbe priva del pubblico ministero poiché verrebbe meno la funzione di pubblico ministero presso la procura di Santa Maria Capua Vetere. Da una parte, perciò, dobbiamo tenere presente che non è

tollerabile l'incertezza sull'esistenza di un'ufficio giudiziario e che il principio della certezza deve prevalere su ogni altro; dall'altra, se dovessimo sforzarci di individuare un'interpretazione, ritengo che la più valida sarebbe quella che prevale l'interpretazione logica attinente al dato ordinamentale generale. Più che ad un'innovazione legislativa, dovremmo ricorrere ad un'interpretazione autentica, in modo da agire in tempi brevi e da non incorrere in problemi di eventuali nullità che sarebbero estremamente gravi e destinati a diventarlo maggiormente alla scadenza del triennio, quando addirittura si verificherebbe la beata situazione di un giudice senza la titolarità dei provvedimenti dell'azione penale, per cui avremmo realizzato in pieno la depenalizzazione ...

GIULIANO VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Salvo la proroga di quella norma.

MAURO MELLINI. Le proroghe sono di diritto nel nostro paese, tanto è vero che si approvano leggi di proroga di tutto, e magari, nella proroga di chissà che cosa, si inserisce anche questa.

Ritengo, però, che si potrebbe cogliere l'occasione di questa proposta di legge, a costo di farla tornare nuovamente al Senato, per inserire un'interpretazione autentica (*Interruzione del deputato Piccirillo*). Se non si approva questa norma, poiché è possibile sostenere la tesi che ho esposto, si pone la questione di possibili nullità, anche per il caso di esercizio, da parte della procura presso il tribunale di Santa Maria Capua Vetere, perlomeno alla scadenza del triennio ...

GIULIANO VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Tra due anni.

ALDO RIZZO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. La parola è al relatore.

ALDO RIZZO. Avevo chiesto la parola signor presidente.

PRESIDENTE. Io gliela do.

ALDO RIZZO. Lei me la deve dare.

PRESIDENTE. Lei ha già parlato.

ALDO RIZZO. Avevo rivolto una domanda al ministro.

PRESIDENTE. È già intervenuto nella discussione.

ALDO RIZZO. Lei deve dare la parola, non la può togliere! Avevo rivolto un quesito al ministro!

PRESIDENTE. Se si agita, gliela tolgo.

ALDO RIZZO. Non è nei suoi diritti non darmi la parola.

PRESIDENTE. Onorevole Rizzo, mi dispiace che lei si rivolga in questo modo, perché le avevo dato la parola, anche se non è rituale.

ALDO RIZZO. No, me la deve dare!

PRESIDENTE. Non la devo dare, perché ha già parlato!

ALDO RIZZO. Ho fatto una domanda!

PRESIDENTE. Onorevole relatore, a lei la parola.

ALDO RIZZO. Mi rivolgerò al Presidente della Camera, perché se ho fatto una domanda non ho svolto un intervento!

PRESIDENTE. No, è intervenuto nella discussione. Lei sa che io do la parola più volte, perché nel corso della discussione del precedente provvedimento è intervenuto tre o quattro volte. Ma se lei si rivolge al presidente in questo modo, al momento parlerà l'onorevole Bargone.

ALDO RIZZO. Ho chiesto la parola e chiedo che risulti a verbale.

PRESIDENTE. Prego, onorevole Bargone.

ANTONIO BARGONE, *Relatore*. Signor presidente, nella mia relazione non ho fatto cenno ai problemi successivamente emersi, che pure conosco molto bene, perché in effetti la proposta di legge in discussione non coinvolge la questione della procura circondariale presso la pretura di Caserta. Pertanto, se non saranno presentati emendamenti in materia, nella mia qualità di relatore non posso non occuparmi di tali aspetti. Tuttavia, desidero esprimere la mia opinione sull'argomento. A mio parere, si registra un'estrema confusione nella produzione legislativa successiva alla legge n. 30 del 1989, perché è vero che l'articolo 20 del ricordato decreto presidenziale contiene determinate previsioni, ma è altresì vero che è formulato in modo diverso l'articolo 7 dello stesso testo, a cui peraltro fa riferimento lo stesso Ministero di grazia e giustizia nel rispondere ad un quesito rivoltagli: ignora completamente l'articolo 20 e fa riferimento all'articolo 7 sostenendo che la formulazione della legge n. 30 del 1989, all'articolo 1, escluderebbe Caserta per l'istituzione della procura circondariale poiché si tratta di capoluogo di provincia e non di circondario. Mi pare un'interpretazione assolutamente discutibile; peraltro l'articolo 550 del codice di procedura penale impone che sia istituita la pretura circondariale presso la pretura di Caserta. Mi pare quindi che il citato articolo 20 sia in contrasto con lo stesso articolo 35 della legge n. 30 del 1989 nonché con l'articolo 550 del codice di procedura penale, per cui ci troviamo in una situazione anomala che riguarda solo Caserta. Ecco perché c'è questa confusione: nello scrivere il decreto è sfuggito ancora una volta — come per la legge n. 30 — che esisteva una situazione peculiare per Caserta, capoluogo di provincia senza tribunale. Ed è per questo che il citato articolo 20 è formulato in quel modo, dimenticando che era stato formulato il precedente articolo 7 in maniera diversa e dimenti-

cando che l'articolo 550 del codice di procedura penale aveva un determinato contenuto.

Ripeto, credo che vi sia una situazione di estrema confusione su cui, peraltro, si è instaurato una specie di contenzioso fra la pretura di Caserta e la pretura di Santa Maria Capua Vetere. Infatti, il giudice per le indagini preliminari della pretura di Santa Maria Capua Vetere sostiene che la mancata istituzione della pretura circondariale presso la pretura di Caserta rappresenta una anomalia che provoca una serie di problemi per esempio per quanto riguarda lo spostamento della competenza territoriale nel caso di convalida di fermo ed altre questioni specifiche e comunque un disagio rispetto al principio che con la legge n. 30 avevamo voluto affermare (a tal proposito ha ragione il collega Mellini), perché tale normativa prevede l'istituzione della pretura circondariale, cioè un circondario diverso da quello del tribunale. In tal senso abbiamo introdotto una novità nell'ordinamento che non possiamo ignorare e rispetto alla quale dobbiamo adeguare i nostri provvedimenti. La mia opinione è che non sia necessario un intervento legislativo per tale adeguamento (anche se può essere che mi sbagli); peraltro, debbo dire che l'interpretazione data dal Ministero, nonché il decreto adottato ai sensi dell'articolo 41, dimostrano che Caserta, ancora una volta, è sfuggita proprio per la sua unicità.

Apparirebbe pertanto opportuno un indirizzo del Governo per ottenere l'ottemperanza della normativa vigente. Mi riservo, naturalmente, di esaminare gli emendamenti che i colleghi riterranno di voler presentare.

ALDO RIZZO. Desidero entrare nel merito della questione anche perché altri colleghi lo hanno fatto. Mi sembra evidente che si rilevi una contraddizione fra le disposizioni contenute nell'articolo 550 del codice di procedura penale, che precisa che il procuratore della Repubblica presso la pretura circondariale si occupa dei procedimenti davanti al pretore, e la

disposizione che riguarda l'attuazione dell'ordinamento giudiziario — con riferimento al nuovo codice — dove invece si fa riferimento ad un procuratore della Repubblica che dovrebbe svolgere funzioni presso le preture aventi sedi nel capoluogo di ciascun circondario di tribunale.

In sostanza il problema si pone sul termine « circondario ». Non vi è dubbio che il circondario della pretura è cosa diversa dal circondario del tribunale. A questo proposito l'onorevole Mellini ha detto cose chiarissime, ed inoltre tutto ciò emerge da una lettura attenta della legge n. 30 del 1989 dove la rubrica indica « costituzione delle preture circondariali » mentre nel testo di legge non si fa riferimento al circondario del tribunale poiché all'articolo 30, comma 1 si legge « la pretura ha sede in ogni capoluogo determinato dalla tabella A » (che riguarda uffici) « nonché e comunque in ogni capoluogo di provincia ». Cioè nel testo della legge n. 30 che istituisce le preture circondariali, non c'è riferimento al circondario del tribunale, quindi dobbiamo arguire che esiste un circondario del tribunale ed un circondario di pretura; poiché l'articolo 550 del codice di procedura penale prevede l'istituzione di un pubblico ministero presso le preture circondariali, è evidente che tale pubblico ministero deve essere istituito presso la particolare pretura circondariale di Caserta. Infatti, nel momento in cui le funzioni di pubblico ministero della pretura circondariale di Caserta fossero svolte dal procuratore della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere si registrerebbe una violazione del citato articolo 550 del codice di procedura penale, con i problemi che è intuitivo prevedere.

Credo che il ministro Vassalli al più presto dovrà farsi carico dell'istituzione di un ufficio della procura presso la pretura circondariale di Caserta, così come vuole la norma del codice di procedura penale.

Per quanto riguarda l'ufficio del giudice per le indagini preliminari di Caserta, debbo rilevare che anche in questo caso si registra una violazione dell'arti-

colo 550 (anche se qui non vi è ostacolo di legge analogo a quello previsto dall'articolo 20 delle norme di attuazione del nuovo codice di procedura penale). Infatti, per quanto concerne la pretura circondariale non può essere chiamata in causa — così come è stato fatto nel parere espressamente richiamato del Ministero di grazia e giustizia — l'articolo 7 delle disposizioni di attuazione del nuovo codice di procedura penale, il quale stabilisce che in ogni pretura avente sede nel capoluogo di circondario è istituita una sezione di magistrati incaricati del provvedimento previsto dal codice di procedura penale per la fase delle indagini preliminari; tutto questo sulla base del presupposto — errato — che il concetto di circondario è quello che fa riferimento al tribunale.

Allo stato delle cose non mi sembra che si possa proporre una modifica legislativa; l'unica cosa che possiamo fare, con il pieno consenso del signor ministro, è quella di sollecitare al più presto un disegno di legge governativo per l'istituzione della procura della Repubblica presso la pretura circondariale di Caserta; nello stesso tempo invitiamo il signor ministro a voler provvedere alla costituzione del giudice per le indagini preliminari presso la pretura circondariale di Caserta.

GIULIO MACERATINI. Vorrei aggiungere ancora un'ultima parola alle questioni sollevate. Non credo si possa affermare che la normativa al nostro esame non può essere formalmente modificata, tanto è vero che l'articolo 1 è stato modificato dal Senato. Proprio per questo siamo totalmente liberi di procedere a modifiche, anche se è vero che se vogliamo procedere sollecitamente dobbiamo approvare il testo così come ci è stato trasmesso. Sono però dell'opinione che, piuttosto che fare una cosa evidentemente parziale ed insufficiente (come sta emergendo dal dibattito odierno), si debba rinviare al Senato un testo modificato dell'articolo 1. Ripeto, a mio avviso

non vi è preclusione per riscrivere di nuovo, migliorandolo, l'articolo medesimo.

PRESIDENTE. Onorevole Maceratini, lei che ha tanta esperienza più di me sa che i progetti di legge approvati dalla Camera e modificati dal Senato sono nuovamente esaminati dalla Camera soltanto in relazione alle modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento ed agli emendamenti ad esse riferiti. Pertanto, ai sensi del comma 2 dell'articolo 70 del regolamento, non è possibile formulare emendamenti come da lei indicato.

GAETANO VAIRO. Signor presidente, il relatore Bargone ed i colleghi Rizzo e Mellini si sono riferiti in modo esauriente alla normativa in questione. Mi richiamo a loro ricordando a me stesso che la *ratio* primaria di una legge ubbidisce ad una motivazione imprescindibile, cioè quella di evitare che il legislatore cada in contraddizione con se stesso. Ricordo che, subito dopo l'approvazione della legge n. 30 del 1989, la Commissione, all'unanimità, chiese al ministro guardasigilli di dare attuazione agli uffici della procura e del giudice per le indagini preliminari. Il legislatore, definendo i contenuti dell'istituzione delle preture circondariali, ha voluto che la sede di Caserta, quale capoluogo di provincia privo di una pretura, fosse dotata di pretura circondariale. Faccio mia, perciò, la brillante esposizione dell'onorevole Mellini: il circondario è in funzione della pretura e non viceversa. Il legislatore ha voluto istituire una pretura circondariale oltre quelle annesse ai tribunali del circondario. Se questo è, tutti i riferimenti normativi portano ad un'altra conclusione che, dal punto di vista strettamente logico e giuridico, conducono al paradosso che, per l'esclusione dell'ufficio della procura dalla pretura circondariale di Caserta, occorrerebbe una norma di legge. Se questo non è, come non è, tutto il resto costituisce soltanto una divagazione sul tema che non ci può allontanare dalla

ratio fondamentale, e cioè che il legislatore, a Caserta, ha voluto istituire una pretura circondariale, con un circondario ai sensi della legge n. 30. Pertanto, la previsione di un circondario determina l'istituzione dell'ufficio della procura e del giudice per le indagini preliminari. Fino a quando ciò non accade, vi sarà una mancata ottemperanza, non da parte del Governo, però, poiché la legge non è ancora operativa.

Signor ministro, non saremmo qui a discutere, non essendovi alcun atto ufficiale in questo senso, se non vi fosse stato un parere che ha scatenato un equivoco interpretativo: mi riferisco al parere del Ministero di grazia e giustizia, che noi abbiamo esaminato, che risulta contraddetto da un documento giuridico redatto dal magistrato capo dei GIP di Santa Maria Capua Vetere, il quale ha smontato il tentativo di interpretazione erronea formulato dal Ministero.

In conclusione, propongo che si proceda all'approvazione del provvedimento nel testo trasmesso dal Senato e che venga altresì approvato un ordine del giorno che impegni il Governo ad istituire i nuovi uffici giudiziari secondo le disposizioni delle leggi vigenti.

PRESIDENTE. Ho il dovere di dire, e spero che il ministro Vassalli sia d'accordo, che, se approviamo il provvedimento nel testo pervenuto dal Senato, le argomentazioni logiche e giuridiche ci devono far concludere che la pretura di Caserta deve funzionare con la procura della Repubblica e l'ufficio del giudice per le indagini preliminari. Se il Governo accettasse un atto di indirizzo contenente tale interpretazione, credo che potremmo procedere all'approvazione della proposta di legge.

GIOVANNI PICCIRILLO. Signor presidente, permanendo, pur nei limiti dovuti alla modestia della conoscenza degli argomenti, le mie perplessità in materia e rilevando che anche la risposta del Ministero di grazia e giustizia va nella direzione delle perplessità che io ho

avanzato e che, in maniera più autorevole, altri colleghi hanno in qualche modo sostenuto, mi permetto di non essere d'accordo sull'approvazione di una legge che già per un mero errore (dovuto forse alla fretta) conteneva una formulazione grossolana. Non vorrei che, per agire in fretta, commettessimo un altro errore.

Nutro preoccupazioni sull'approvazione di una legge che potrebbe non rispondere agli intendimenti di chi l'ha proposta e di chi l'approva. Sarebbe perciò preferibile un breve rinvio.

PRESIDENTE. Onorevole Piccirillo, credo che la sua preoccupazione sia condivisa da tutti, e cioè che, approvando la proposta di legge nella sua attuale formulazione, sia possibile non interpretarla nel senso che tutti intendiamo, e cioè che l'istituzione della pretura implica anche quella degli uffici ricordati.

GIOVANNI PICCIRILLO. Credo di essere stato sufficientemente chiaro. Avendo perplessità sul fatto che la formulazione del provvedimento implichi l'istituzione delle figure del giudice per le indagini preliminari e del pubblico ministero, ritengo di chiedere un aggiornamento dei lavori al solo scopo di definire l'essenza del provvedimento medesimo. Se la mia richiesta non sarà raccolta, in base alle perplessità espresse, mi asterrò dalla votazione, perché non vorrei mai essere partecipe dell'approvazione di una legge che, nel suo *iter*, ha già visto una grossolana distrazione di natura territoriale. Un atto di indirizzo avvalorerebbe la perplessità e non l'opposto, al quale tutti dobbiamo mirare, e cioè la certezza dell'istituzione dei ricordati uffici.

PRESIDENTE. Se il ministro Vassalli, a nome del Governo, ci fornisce assicurazioni in questo senso, non vi sono più problemi. Pertanto, l'opinione del Governo è definitiva.

GIULIANO VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*. La proposta di legge al nostro

esame riguarda la modifica delle circoscrizioni delle preture di Santa Maria Capua Vetere e di Caserta, nella quale si intendono ricomprendere i comuni di cui alle modifiche apportate dal Senato.

Sul testo proveniente dal Senato, sul quale il relatore si è espresso favorevolmente — e il Governo non avrebbe avuto alcuna obiezione — è sorta invece un'ampia discussione a proposito degli uffici della procura e del GIP presso la procura circondariale di Caserta; ma questo non è, a mio avviso, l'oggetto del provvedimento in discussione, che riguarda, ripeto, l'estensione territoriale del circondario di Caserta, che sembrava di dimensioni eccessivamente ridotte rispetto all'ampiezza del circondario di Santa Maria Capua Vetere.

Faccio presente che la questione oggetto di discussione è sorta in base alla lettura di un documento dell'ufficio legislativo del Ministero di grazia e giustizia che suggerisce un'interpretazione restrittiva, peraltro non condivisa dalla Commissione. Aggiungo di aver avuto notizie di tale documento soltanto pochi minuti prima di questa seduta, pertanto posso condividere nella sostanza le argomentazioni di carattere giuridico esposte dai deputati sinora intervenuti, limitandomi a segnalare le difficoltà di carattere organizzativo che potrebbero derivare dall'istituzione degli uffici su cui si discute.

Mi dichiaro quindi disposto ad accogliere un ordine del giorno che impegni il Governo in tal senso.

GIOVANNI PICCIRILLO. Desidero esprimere la mia insoddisfazione poiché ritengo che l'accoglimento di un eventuale ordine del giorno da parte del Governo non sia sufficiente a fugare le perplessità che ancora sussistono sull'istituzione dei nuovi uffici presso la procura circondariale di Caserta.

Ove la Commissione decidesse di non accogliere la mia richiesta di rinvio, di soli otto giorni, preannuncio che mi asterrò dalla votazione del provvedimento, anche perché non vorrei mai

partecipare alla votazione di una legge di dubbia interpretazione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali delle modifiche apportate dal Senato. Per quanto riguarda la proposta di rinvio avanzata dall'onorevole Piccirillo, debbo prendere atto che l'orientamento prevalente della Commissione è contrario.

Passiamo all'esame delle modifiche apportate dal Senato. La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 1 nel seguente testo:

ART. 1.

1. I comuni di Arienzo, Maddaloni e Marcianise sono staccati dalla circoscrizione della pretura di Santa Maria Capua Vetere ed aggregati alla circoscrizione di Caserta.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 1.

1. I comuni compresi nelle circoscrizioni delle sezioni distaccate di pretura di Arienzo, Maddaloni e Marcianise, di cui alla tabella B annessa alla legge 1° febbraio 1989, n. 30, sono staccati dalla circoscrizione della pretura di Santa Maria Capua Vetere ed aggregati alla circoscrizione della pretura di Caserta. Sono conseguentemente modificate le tabelle A e B annesse alla citata legge 1° febbraio 1989, n. 30.

Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 2 nel seguente testo:

ART. 2.

1. La tabella A e B annesse alla legge 1° febbraio 1989 n. 30 sono modificate in

conseguenza delle variazioni previste dall'articolo 1.

Il Senato lo ha soppresso. Poiché nessuno ne ha chiesto il ripristino, si intende accolta la soppressione apportata dal Senato.

Gli articoli 3 e 4, che a seguito della soppressione del precedente articolo diventano 2 e 3, non sono stati modificati.

Comunico che è stato presentato il seguente ordine del giorno:

« La Commissione giustizia,

constatato che presso la pretura circondariale di Caserta — il territorio della cui circoscrizione viene ad essere, in virtù del presente provvedimento significativamente esteso — non è stata ancora costituita la sezione dei giudici incaricati dei provvedimenti previsti dal codice di procedura penale per la fase delle indagini preliminari;

constatato, altresì, che — secondo quanto risulta da una nota in argomento dell'ufficio legislativo del Ministero di grazia e giustizia — la mancata costituzione della predetta sezione si fonda sull'assunto che Caserta non debba considerarsi capoluogo di circondario e non possa pertanto essere sede dell'ufficio in questione, previsto dall'articolo 35 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come modificato dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449, solo per le preture aventi sede nel capoluogo del circondario;

rileva, con riferimento alla interpretazione appena richiamata, in primo luogo che essa si fonda sull'erroneo presupposto che il circondario della pretura debba necessariamente coincidere con quello del tribunale. Presupposto che risulta palesemente smentito proprio dall'esistenza della pretura di Caserta, la cui natura di pretura circondariale non è, ovviamente, oggetto di contestazione, alla luce del disposto chiaro ed univoco dell'articolo 30 del regio decreto 30 gennaio

1941, n. 12, come sostituito dall'articolo 1 della legge 1° febbraio 1989, n. 30: per cui Caserta è, indubitabilmente, capoluogo del relativo circondario di pretura;

rileva altresì che — anche prescindendo dalla distinzione tra circondario di tribunale e circondario di pretura — la necessità della costituzione dell'ufficio del giudice per le indagini preliminari presso ogni pretura circondariale è comunque postulata, in modo indefettibile, dall'articolo 550 del codice di procedura penale;

sottolinea inoltre le incongruenze palesi cui la mancata costituzione di tale ufficio in Caserta può dare luogo, in relazione alle conseguenze derivanti dalla scelta, per i procedimenti relativi ai reati di competenza della pretura circondariale di Caserta, tra i diversi riti previsti dal codice di procedura penale. Mentre infatti l'opzione per il rito ordinario fa sì che il dibattimento si celebri dinanzi al pretore di Caserta, la scelta un rito speciale determina, invece, l'attribuzione della competenza al giudice per le indagini preliminari di Santa Maria Capua Vetere, con conseguente violazione del principio costituzionale dell'inderogabilità del giudice naturale, che, in luogo di essere preconstituito per legge, risulta viceversa affidato a decisioni assunte dalle parti;

tutto ciò premesso, e considerato altresì che l'ampliamento territoriale del circondario della pretura di Caserta rende ancor più necessaria l'esistenza, presso tale sede giudiziaria, sia della sezione del giudice per le indagini preliminari, sia di un autonomo ufficio di procura della Repubblica, anch'esso previsto dall'articolo 550 del codice di procedura penale;

impegna il Governo

1) a dare sollecita attuazione alle vigenti norme dell'ordinamento giudiziario, in precedenza richiamate, costituendo presso la pretura circondariale di Caserta, nel termine di due mesi dall'entrata in

vigore della presente legge, la sezione dei giudici incaricati dei provvedimenti previsti dal codice di procedura penale per la fase delle indagini preliminari;

2) a procedere con sollecitudine ad adottare le necessarie iniziative al fine di costituire la procura della Repubblica presso la pretura circondariale di Caserta.

0/3841-B/II/1 ».

Vairo, Rizzo, Gorgoni, Guidetti Serra, Cecchetto Coco, Beebe Tarantelli, Mellini, Recchia.

GIULIANO VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Dichiaro di accogliere, come avevo già preannunciato, tale ordine del giorno.

PRESIDENTE. I presentatori insistono per la votazione?

GAETANO VAIRO. Sì, insistiamo per la votazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno Vairo ed altri 0/3841-B/II/1.

(È approvato).

La proposta di legge sarà subito votata per appello nominale.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale sulla proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge Vairo: « Modifica alle circoscrizioni delle preture di Caserta e Santa Maria Capua Vetere » (Approvata dalla II Commissione permanente della Camera e modificata dal Senato) (3841-B):

Presenti	26
Votanti	25
Astenuti	1
Maggioranza	13
Hanno votato sì	25
Hanno votato no	0

(La Commissione approva).

Hanno votato sì:

Alagna, Andò, Bargone, Beebe Tarantelli, Binetti, Cecchetto Coco, Ciconte, Drago, Finocchiaro Fidelbo, Fracchia, Fumagalli Carulli, Gargani, Gorgoni, Guidetti Serra, Maceratini, Mannino Calogero, Mastrantuono, Mellini, Nenna D'Antonio, Nicotra, Orlandi, Quarta, Recchia, Rizzo e Vairo.

Si è astenuto:

Piccirillo.

La seduta termina alle 18,5.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
STENOGRAFIA DELLE COMMISSIONI
ED ORGANI COLLEGIALI

DOTT. LUCIANA PELLEGRINI CAVE BONDI

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Stenografia delle Commissioni
ed Organi Collegiali il 30 novembre 1990.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO